

Mod 276

COMUNE di SOMMA LOMBARDO

PROVINCIA di VARESE

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA



COMO
TIPOGRAFIA EDITRICE CESARE NANI
1938-XVII

PAGAMENTO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE S. I. P.

L'Assessore Trotta spiega alla Giunta che attualmente la SIP, per l'effettuazione di piccole e momentanee riparazioni telefoniche esterne, è costretta a pagare la tassa in oggetto. Ritiene che questo non sia lo spirito della norma regolamentare vigente in materia.

La Giunta, dopo ampia discussione, dispone che tale tassa non venga più applicata ed invita l'Ufficio Vigilanza Urbana ad attenersi a quanto sopra.



per C. Confaloniere
30. 12. 80

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vincenzo La Piana)

GIUNTA DEL 17 DICEMBRE 1980.-

MISURA DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER DISTURBO DELLA PUBBLICA QUIETE.

L'Assessore Trotta, richiamando quanto disposto dalla Giunta in data 6 luglio 1973, propone di aggiornare la misura delle sanzioni pecuniarie stabilite in quella data:

- Diurno: da L. 5.000.= a L. 10.000.=;
- Notturno: da L. 10.000.= a L. 20.000.=;
- Recidivo diurno: da L. 10.000.= a L. 20.000.=;
- Recidivo notturno: da L. 20.000.= a L. 40.000.=.

La Giunta approva la proposta.

SUNTEGHIATE DI GIUNTA
del 11-8-1978

TITOLO I.

Quiete - Sicurezza e incolumità pubblica

ART. 1.

E' vietato, specialmente nelle ore notturne, fare uso eccessivo di istrumenti musicali e simili, o comunque produrre rumori tali da recare disturbo alla pubblica quiete.

I detentori, anche se gli istrumenti trovansi in locali di abitazione, dovranno evitare che il loro suono sia di disturbo o molestia ai vicini.

I privati possessori di apparecchi radiofonici, dovranno con mezzi adeguati evitare che l'uso ed il funzionamento di essi apportino disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini, dalle ore 23 alle ore 8 antimeridiane.

Il suono delle campane è vietato dalle ore 22 al levar del sole, salvo speciali consuetudini che siano riconosciute dal Podestà. Ne è vietato l'abuso in qualunque ora del giorno.

ART. 2.

Il trasporto, il carico e lo scarico di lastre, verghe, spranghe metalliche dovrà sempre farsi in modo da eliminare o di grandemente attutire il frastuono e da evitarsi danni e pericoli.

E' vietato trasportare, esporre o depositare, senza gli opportuni ripari, oggetti come vetri, ferri acuminati, taglienti, falci, coltelli, seghe e simili, che possano recare danno ai passanti. Tali oggetti dovranno avere le parti taglienti, gli spigoli, le estremità bene avviluppate, e tutto l'oggetto dovrà essere ricoperto e legato in modo da togliere la possibilità di offendere.

ART. 3.

Gli scalpellini, quando lavorano sugli spazi pubblici o in luoghi aperti al pubblico, devono munirsi di grate metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge colpiscano ed offendano i passanti.

ART. 4.

Chiunque eseguisca la verniciatura di insegne, mostre, verande, vetrine ed in genere chiunque lavori ad opere apposte ai fabbricati e prospicienti immediatamente sul suolo pubblico, deve apporvi i segnali ed usare le cautele atte ad evitare danni ai passanti.

La stessa norma vale per le imbiancature e restauri delle facciate delle case, per qualunque opera da farsi verso il suolo pubblico e per le riparazioni alle gronde ed ai tetti delle case.

ART. 5.

E' proibito lavorare sulle porte delle case, delle botteghe e dei magazzini, quando in qualsiasi modo si possa recare molestia o si metta in pericolo la pubblica incolumità.

ART. 6.

Ferme restando le disposizioni regolanti le industrie insalubri e pericolose, l'impiego dei gas tossici e simili, è vietato provocare qualunque esalazione che, spandendosi nell'aria, rechi danno o molestia.

Se le esalazioni dipendessero da causa di forza maggiore, è fatto obbligo a chi di dovere di provvedere immediatamente alla loro eliminazione.

ART. 7.

I vasi da fiori, come in genere qualsiasi altro oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre o sui terrazzi, o su qua-

lunque vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul suolo pubblico o sulle corti aperte al pubblico o quelle di uso comune, dovranno essere assicurati contro ogni pericolo di caduta.

L'innaffiamento dei vasi da fiori dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo le facciate dei fabbricati o sul suolo pubblico o nelle corti sopra indicate.

La pulizia delle gabbie degli uccelli e l'abbeveramento di questi devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino sui balconi e davanzali sottostanti o sulla pubblica via.

ART. 8.

E' obbligo del proprietario e del locatario, laddove esistono ancora le imposte esterne alle botteghe, di assicurarle al muro, onde non possano smuoversi a danno dei passanti; tale obbligo è esteso anche alle persiane e imposte di tutte le case, tanto del piano terreno come dei piani superiori, per togliere ogni pericolo di caduta e di offesa.

Gli altri infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili, devono essere del pari assicurati, per impedire che siano divelti dalla violenza del vento o per altra causa.

ART. 9.

Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del Comune, non più tardi di dodici ore dopo la caduta della neve, allo scopo di ristabilire la libera circolazione, ogni proprietario o inquilino è tenuto ad effettuare lo sgombro, lungo la fronte della propria casa o giardino, fino a metà larghezza se verso strada; e fino a due metri almeno se verso piazza.

Ogni proprietario o inquilino è pure tenuto a rompere ogni mattina il ghiaccio che si fosse formato durante la notte avanti la propria casa, come anche a togliere dalle gronde dei tetti e dei balconi il ghiaccio che a guisa di « cannelli » vi si formasse.

ART. 10.

Nel caso che i proprietari dovessero scaricare i tetti delle loro case dalla neve, dovranno avvertire l'Autorità comunale e porre i debiti segnali per rendere prevenuti i passanti del pericolo.

I balconi e davanzali devono essere sgombrati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante ed in modo da non recare molestia ai passanti.

ART. 11.

E' proibito di giuocare alla palla, al pallone, alle bocchie, alla trottola ed a qualunque altro giuoco nelle vie, piazze e passaggi pubblici, qualora il Podestà lo giudicasse pregiudizievole alla circolazione o alla incolumità delle persone e delle cose.

ART. 12.

Nei luoghi pubblici è proibito lanciare pietre, palle di neve ed altri oggetti atti ad offendere.

TITOLO II.

* Industrie

ART. 13.

Chiunque voglia attivare un esercizio industriale, i cui impianti siano tali da produrre notevoli rumori o vibrazioni ai fabbricati, anche se l'impianto deve essere fatto in laboratori già esistenti, deve ottenere preventiva licenza dal Podestà.

ART. 14.

La domanda per ottenere la predetta licenza deve indicare l'industria che si vuole impiantare, la località prescelta, le macchine da installare, con indicazione del tipo, della potenza sin-

gola e di quella complessiva, la descrizione generale dell'impianto.

Tale domanda deve essere fatta anche quando l'autorizzazione dell'esercizio compete, per leggi speciali, ad altre autorità.

ART. 15.

Il Podestà potrà richiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonchè la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di metri *quindici*

ART. 16.

Il procedimento indicato negli articoli precedenti dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta la licenza.

ART. 17.

Il Podestà potrà negare la licenza o subordinarla caso per caso alla osservanza di speciali norme o cautele dirette ad evitare che sia recato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonchè alla prossimità di ospedali, scuole, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.

ART. 18.

La concessione della licenza è fatta restando salvi ed inalterati gli eventuali diritti dei terzi, verso i quali il Comune non assume responsabilità.

ART. 19.

La licenza potrà essere revocata:

a) quando si verificano incompatibilità con le norme stabilite dal presente regolamento;

b) quando non siano state osservate le norme stesse o quelle particolari prescritte caso per caso;

c) quando siano state portate abusivamente modificazioni all'impianto.

ART. 20.

Gli impianti non debbono, a causa del rumore propagantesi nell'aria, attraverso i muri, o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti, o emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia ai vicini.

ART. 21.

Dovranno essere particolarmente evitate le cause che possono produrre vibrazioni o scuotimenti, ed il Podestà stabilirà caso per caso, a mezzo dei competenti uffici, le eventuali provvidenze che il titolare della licenza dovrà adottare.

Parimenti dovrà essere particolarmente evitato il propagarsi di rumori nell'aria, tenendo conto nella ubicazione e nel collocamento delle macchine, delle porte e finestre, della natura delle strutture murarie e della copertura.

Potrà essere prescritto di rendere le finestre non apribili, provvedendo con sistemi meccanici alla aereazione degli ambienti.

ART. 22.

I prodotti della combustione, anche di piccoli fuochi, dovranno essere portati almeno $\sqrt{\quad}$ metri al disopra dei tetti dei fabbricati che si trovano nel raggio di metri $\sqrt{0}$.

Analogamente si dovrà provvedere per lo scarico dei vapori e di ogni altra pernicioso o molesta esalazione, polvere compresa.

Al Podestà è riservato il diritto di ingiungere che tali condotti abbiano una determinata maggiore altezza, ritenuta necessaria per speciali circostanze.

Al Podestà stesso è, però, riservata la facoltà di concedere caso per caso e solo per località eccentriche ed isolate, riduzioni alle misure predette.

ART. 23.

Dovrà essere evitato in modo assoluto che nelle fondazioni del fabbricato si ripercuotano scosse, siano esse dovute a colpi a fondo od a qualsiasi altra causa.

ART. 24.

Allo scopo di curare l'osservanza delle disposizioni regolamentari, i funzionari ed agenti municipali possono sempre procedere a visite, ispezioni e controlli negli impianti o negli esercizi industriali.

ART. 25.

L'esercizio delle industrie, delle arti e dei mestieri rumorosi od incomodi è permesso soltanto:

dalle ore 8 alle ore 18 nei mesi di ottobre e novembre
> > 7 > > 20 > > > aprile e settembre
> > > > > > >

Nelle altre ore è pure vietato il martellare dei calderai, dei fabbri e di simili esercenti.

ART. 26.

L'uso dei segnali rumorosi, come sirene, fischi od altro, è consentito solo previa autorizzazione dell'Autorità Comunale e sempre nei limiti d'orario di cui all'articolo precedente.

ART. 27.

Nonostante l'orario stabilito dall'art. 25, il Podestà potrà sempre vietare o subordinare a speciali cautele l'esercizio delle industrie, delle arti, e dei mestieri rumorosi o incomodi, anche se per essi non è obbligatoria licenza alcuna.

ART. 28.

Il Podestà può anche sospendere o limitare il funzionamento di qualsiasi impianto industriale, che si appalesi molesto o incomodo.

La sospensione dell'impianto si intende totale; la limitazione può essere ordinata per determinate parti dell'impianto o per determinate ore del giorno o della notte.

ART. 29.

La sospensione della licenza e la sua revoca può essere determinata dal Podestà, qualora il titolare od i suoi dipendenti violino qualsiasi legge o regolamento.

TITOLO III.

Commercio - Annona - Esercizi pubblici

ART. 30.

Chiunque voglia aprire botteghe o negozi di qualsiasi genere od esercitare il commercio ambulante, indipendentemente da quanto prescrivono le leggi di Pubblica Sicurezza, deve munirsi della speciale licenza prescritta dal R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, o di quella prescritta dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327.

ART. 31.

I pubblici esercizi devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti e sufficientemente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico.

Ciò valga specialmente per i panettieri, pizzicagnoli e simili, caffettieri, lattivendoli, pasticciere, albergatori, osti, mescite di bevande, ecc.

ART. 32.

Le persone addette alla vendita, devono essere vestite con decenza, pulite ed immuni da malattie contagiose o che ne rendano l'aspetto ripugnante.

Nei locali di vendita non devono eseguirsi operazioni che non abbiano stretta attinenza con l'esercizio e possano riuscire moleste o ripugnanti.

ART. 33.

Le bilancie e le stadere coi relativi pesi e le misure che servono alla vendita, devono essere sempre ben pulite, collocate in luogo bene esposto alla luce e sotto gli occhi del compratore, ordinariamente ad altezza dal suolo non superiore a m. 1.30, ed in regola con la verifica periodica o straordinaria.

Le bilancie, quando non sono usate, e subito dopo di essere state usate, devono essere liberate da ogni peso e da ogni merce, cosicchè dall'equilibrio dei due piatti, possa essere sempre rilevata la regolarità del funzionamento delle bilancie stesse.

ART. 34.

I commercianti che vendono merci di qualsiasi genere, confezionate in pacchi chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso o misura della merce che esso contiene, e la qualità di essa.

ART. 35.

Gli esercenti non possono rifiutarsi alla vendita dei generi che a tal fine sono esposti al pubblico e per i quali vi sia l'obbligo della pubblicità dei prezzi.

ART. 36.

La confezione del pane deve essere effettuata nelle forme e qualità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

La vendita deve essere fatta a peso.

ART. 37.

I commestibili che non possono lavarsi prima di essere usati (come le farine, le paste alimentari, i salumi, i latticini, le conserve e simili) devono essere tenuti costantemente coperti e riparati dalla polvere e dagli insetti, osservando, in modo particolare, le disposizioni impartite con la legge 29 marzo 1928, n. 358 e col decreto ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

ART. 38.

La carta per avvolgere i commestibili deve essere perfettamente nitida e spoglia di ogni sostanza minerale, e non superare il peso di gr. 1 per decimetro quadrato e mai complessivamente il 5% del peso della merce; qualora si usino due carte da avvolgere, solo una potrà essere posta sulla bilancia.

E' proibito far uso di carta colorata, stampata o scritta, per involgere sostanze alimentari di qualsiasi natura che non siano racchiuse in involucri naturali, in scatole o vasi.

ART. 39.

Il Podestà, ove circostanze speciali lo richiedano, potrà ordinare che i rivenditori di generi alimentari, oltre che uniformarsi alle disposizioni di legge sulla pubblicità dei prezzi, deb-

bano anche tenere alla vista di tutti apposite tabelle, indicanti la qualità ed i prezzi dei generi che essi mettono in vendita.

ART. 40.

E' vietato esporre dalle botteghe bestie macellate o parti di esse, generi di salsamentaria e quant'altro possa lordare i passanti o la pubblica via.

ART. 41.

Per la vendita delle carni fresche e congelate si richiama l'obbligo imposto dall'art. 6 del R. decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458 e l'osservanza delle disposizioni portate dall'art. 29 e seguenti del Regolamento 20 dicembre 1928, n. 3298, sulla vigilanza sanitaria delle carni, nonchè le norme dello speciale Regolamento comunale.

ART. 42.

Il trasporto delle sostanze alimentari e specialmente delle carni e del pane, dev'essere fatto in modo che le sostanze stesse restino perfettamente riparate.

ART. 43.

E' severamente proibita la chiusura dal di fuori dei locali dove trovansi i forni, durante tutto il tempo in cui questi rimangono accesi.

ART. 44.

L'impianto ed il funzionamento dei mulini per la macinazione dei cereali sono subordinati alle norme del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580.

I mulini devono essere mantenuti costantemente in istato servibile e pulito, ed avere la stadera per uso di coloro che vogliono servirsene prima e dopo macinati i propri cereali.

ART. 45.

Il mugnaio deve tener distinti i cereali dei diversi proprietari.

ART. 46.

E' severamente proibito ai mugnai di bagnare od alterare in qualsiasi modo i cereali loro affidati e le farine che ne risultano. Essi devono anzi tenerli riparati dall'umido, così nel loro trasporto come nei mulini.

TITOLO IV.

Venditori ambulanti e mestieri girovagi e assimilati
Pesatori e misuratori

ART. 47.

I venditori ambulanti con carrette, ceste, fagotti, o altro, i fotografi ambulanti, i cantanti girovagi, i suonatori di organetto, i distributori di merci, di generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, i cenciaiuoli, i lustrascarpe, gli interpreti, le guide, ed ogni altra persona esercitante mestiere girovago e assimilabile ai suddetti, non possono esercitare la loro professione nell'interno del territorio comunale, senza chiedere ed ottenere il permesso o licenza dell'Autorità comunale.

I richiedenti dovranno essere muniti di tutti i documenti che, per l'esercizio della loro attività, sono prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 48.

Il permesso è temporaneo e non superiore ai giorni SETTE, e può essere richiesto verbalmente: la quietanza di avvenuto pagamento della relativa tassa costituisce il certificato di permesso.

La licenza è concessa in base a regolare istanza di chi esercita professione ambulante o girovaga, per periodi di tempo superiori a giorni sette col massimo di durata di un anno solare: alla fine dell'anno solare ogni licenza è nulla e se ne deve chiedere il rinnovo per l'anno successivo.

ART. 49.

La licenza ed il permesso comunale dovranno essere esibiti ad ogni richiesta da parte degli agenti della forza pubblica.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti, è vietato importunare i passanti con la offerta di merci o di servizi, di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

E' pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi o zone assegnate caso per caso o per norma di Regolamento.

ART. 50.

I venditori ambulanti dovranno sempre tenere sgombro il suolo pubblico da qualunque residuo o rifiuto del loro commercio, e raccogliere i residui stessi in un apposito recipiente, unito in modo adatto al loro veicolo.

ART. 51.

Per la vendita delle loro merci, e particolarmente per i generi commestibili e le bevande, i venditori ambulanti devono osservare le norme prescritte al riguardo dal precedente Titolo III.

ART. 52.

Chi vuole esercitare il mestiere di facchino pubblico deve esser munito della licenza prescritta dall'art. 121 del T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773 e della tariffa dei prezzi per i vari servizi, stabilita dal Podestà ai sensi dell'art. 52, n. 14 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 53.

Ai facchini è fatto divieto di imporre la loro opera e di impedire ai cittadini di servirsi di propri speciali dipendenti, anche se sprovvisti dei documenti di legge.

E' assolutamente proibito il seguire o far seguire a mezzo anche di terza persona le vetture, le automobili, o i passeggeri per offrirsi in servizio, oppure di richiamare l'attenzione del pubblico con grida o schiamazzi.

ART. 54.

I pesi e le misure rispettivamente necessari ai pesatori e misuratori devono essere mantenuti in buono stato, ben puliti e in regola con la verifica ordinaria e straordinaria.

ART. 55.

Insorgendo controversia tra i richiedenti ed i facchini o pesatori o misuratori, le parti possono ricorrere alla mediazione dell'Autorità comunale.

ART. 56.

I suddetti esercenti sono tenuti ad avvertire il compratore e il venditore e, in caso di dolo, anche l'Autorità comunale, ogni qualvolta si accorgano che si faccia contratto o consegna di generi guasti o corrotti, o che gli stessi vengano acquistati inconsapevolmente.

TITOLO V.

Mercati - Fiere e Sagre - Spettacoli pubblici

ART. 57.

In occasione di mercati, fiere e sagre, i commercianti ambulanti, osservate le disposizioni generali di polizia, non possono occupare alcun posto se non col permesso dell'Autorità municipale, e solo nei luoghi dalla medesima destinati, contro il pagamento della tassa determinata.

ART. 58.

Senza il permesso dell'Autorità comunale non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari, o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada, o comunque esposte alla vista del pubblico.

Le occupazioni del suolo pubblico con baracche e simili, per fiere o divertimenti popolari in genere, verranno autorizzate solo in località e giorni da destinarsi di volta in volta dall'Autorità comunale.

ART. 59.

Le baracche ed i loro annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente secondo le disposizioni dei precedenti articoli, dovranno, a cura dei concessionari, essere mantenute pulite, in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che di volta in volta stabilirà l'Autorità comunale, anche a mezzo di ordini verbali da comunicare da agenti comunali.

Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto libero e pulito da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

I concessionari dovranno attenersi agli ordini dati dall'Autorità comunale, a mezzo dei propri agenti, per motivi di decoro, pubblico interesse, igiene e per evitare ogni turbamento al buon andamento di manifestazioni o simili.

ART. 60.

Nella disposizione del bestiame, dei banchi e delle merci, deve sempre lasciarsi spazio libero per il transito dei passeggeri e dei veicoli e per l'accesso alle case, botteghe e magazzini.

ART. 61.

Sui mercati, sulle fiere e sagre è vietato ostacolare la circolazione, vagando con veicoli od animali o con grandi tavole, ceste, recipienti e simili oggetti ingombranti, tollerandosi, al più, la cassetina o cesta portatile al braccio di una sola persona.

TITOLO VI.

/ Occupazione di spazi ed aree pubbliche

ART. 62.

Nessuna occupazione di spazio od area pubblica o del sottosuolo stradale può essere fatta nell'abitato del Comune, senza il permesso dell'Autorità comunale (salvo particolari disposizioni di superiori Autorità) ed il pagamento della prescritta tassa.

Tale proibizione si estende anche:

- a) alle vetrine, le quali non devono sporgere oltre la grossezza dei rispettivi muri;
- b) all'apposizione di insegne, tabelle, bracci sporgenti, lumi e simili;

c) al collocamento, sia pure temporaneo, di tende, sedie, tavoli, banchi, ecc., davanti alle porte, alle botteghe, ai caffè ed altri esercizi pubblici;

d) a qualunque occupazione, anche momentanea, con ce-
sti o banchi contenenti frutta, dolci, ecc., pel relativo smercio;

e) all'innalzamento di baracche, anche provvisorie;

f) al collocamento di fornelli portatili per cuocere vivande;

g) alla esecuzione di qualunque lavoro, tanto di uso do-
mestico, come di esercizio di qualsivoglia industria o mestiere;

h) alla spaccatura della legna.

ART. 63.

Le fermate temporanee dei mezzi di trasporto per caricare o scaricare cose e persone non cadono sotto il disposto dell'articolo precedente e così pure le fermate temporanee dei venditori ambulanti con veicolo, se tali fermate sono limitate al tempo strettamente necessario per la compra-vendita delle merci.

Si dovranno però sempre osservare le prescrizioni relative alla circolazione dei veicoli sul suolo stradale, limitando quindi le stesse occupazioni al tempo strettamente necessario, lasciando liberi i marciapiedi e non impedendo in alcun modo il transito ai veicoli ed ai pedoni.

ART. 64.

I permessi di occupazione di spazi e di aree pubbliche, di cui ai precedenti articoli, sono concessi dall'Autorità comunale

dietro domanda dell'interessato, da farsi prima di iniziare qualunque lavoro od operazione.

Il permesso può essere giornaliero o permanente (licenza).

Il permesso giornaliero autorizza una occupazione che ha luogo volta per volta e per la durata massima di un giorno.

Il permesso permanente o licenza autorizza una occupazione per un determinato periodo di tempo con scadenza non mai posteriore alla fine dell'anno solare in corso.

E' obbligatorio pertanto il rinnovo delle domande e delle licenze di concessione per occupazione spazio, aventi carattere permanente, da farsi entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Tutte le licenze per occupazione spazio di qualsiasi specie, sono revocabili ad insindacabile giudizio dell'Autorità comunale, in qualsiasi momento. L'Autorità comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'interessato della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale del permesso o licenza permanente.

ART. 65.

La concessione di occupazione tanto giornaliera che permanente deve risultare da appositi certificati di licenza, portanti la indicazione della qualità dell'occupazione concessa, della persona autorizzata, della durata dell'occupazione e della tassa pagata.

Si intende di pieno diritto revocata la licenza quando l'occupazione non venga direttamente esercitata dal concessionario o venga esercitata in modo diverso da quello indicato nella licenza.

ART. 66.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili opere apposte esternamente ai fabbricati, ed appoggiate o non sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo.

Gli aggetti massimi non dovranno sorpassare, in via ordinaria, i centimetri dieci di sporgenza.

In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione delle mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

ART. 67.

Chi ottiene licenza o permesso di occupare spazio pubblico con qualsiasi oggetto, ha l'obbligo di mantenere lo spazio circostante al posteggio, pulito da ogni immondizia o rifiuto che il concessionario stesso od i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato.

Ciò vale anche per chi ottiene licenza giornaliera per occupazione di spazio con carri per carico e scarico di merci, nel qual caso è anche fatto obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli; e non sia imbrattato lo spazio di pubblica ragione e, nella eventualità, venga tosto pulito.

Ove fosse necessario, il concessionario dovrà provvedere all'innaffiamento dello spazio occupato.

ART. 68.

Nelle ore di notte lo spazio pubblico deve essere sgombro e libero, salvo particolare concessione da parte dell'Autorità comunale. Sono escluse dalla presente norma le concessioni di spazio pubblico autorizzate per oggetti infissi.

Per i pubblici esercizi, muniti di licenza dell'Autorità di P. S., s'intendono ore notturne quelle comprese fra l'orario di chiusura e quello di apertura dell'esercizio, stabilito dalla competente autorità.

TITOLO VII.

Costruzioni e riattamenti

ART. 69.

E' lecito occupare temporaneamente il suolo pubblico per effettuare costruzioni, demolizioni, riattamenti, scavi od altro, previo accordi coll'Autorità comunale per ciò che riguarda l'interesse e il comodo del Comune, e salvo l'osservanza dell'articolo 2 delle « Norme per la tutela delle strade e per la circolazione urbana » approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

ART. 70.

E' obbligo del proprietario di riparare la propria casa o edificio, o muro, che minacci rovina, e di mantenere in buono stato i tetti, le gronde, le balconate, i cornicioni, i terrazzi, ecc., in modo da allontanare qualunque pericolo di caduta di tegole, lastre, pietre od altro, procedendosi in caso contrario a norma di legge.

Il proprietario dovrà pure mettere i canali conduttori dell'acqua piovana lungo le strade provinciali e comunali.

ART. 71.

I rottami, il calcinaccio ed ogni altra materia proveniente dalla demolizione o dalla costruzione di fabbricati e simili non possono essere lasciati sulle pubbliche vie o piazze, ma devono essere trasportati, in modo da produrre il minor polverio, nei luoghi determinati dall'Autorità municipale.

ART. 72.

Nei luoghi dove si eseguiscano le demolizioni o le costruzioni di cui all'articolo precedente, o qualsiasi altro lavoro, si

dovranno porre adatti segnali, sgombrando possibilmente prima di sera il suolo pubblico, tenendovi acceso un lume durante la notte e apponendovi, ove occorra, i necessari ripari.

TITOLO VIII.

Veicoli ed animali

ART. 73.

La immatricolazione, la circolazione e l'uso dei veicoli sono regolati dalle « Norme per la tutela delle strade e per la circolazione urbana » approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonchè dal « Regolamento comunale per la circolazione urbana ».

ART. 74.

Per il trasporto delle persone e delle merci non si possono adoperare veicoli che, per vizio di costruzione o per vetustà, siano di uso pericoloso.

ART. 75.

Nel mandare le bestie all'abbeveratoio, o quando per qualsiasi motivo esse circolino nell'abitato, si devono munire di corda o briglia, e condurre a mano e ben custodite.

ART. 76.

E' assolutamente proibito il ferrare cavalli, buoi, muli, asini, sulle strade o piazze pubbliche.

ART. 77.

E' proibito maltrattare o percuotere gli animali o assoggettarli a fatiche eccessive, anche in relazione alla loro età, ed alla natura e pendenza delle strade.

L'uccisione del pollame sul mercato deve compiersi in modo che non sia visibile al pubblico, e che non costituisca atto di malvagità.

E' vietato lanciare sassi contro i piccioni viaggiatori, molestarli od appropriarsene.

E' vietato prendere e distruggere i nidi degli uccelli.

E' pure vietato accalappiare e distruggere i colombi che volano nell'abitato o sostano nelle vie e nelle piazze.

I contravventori alle disposizioni dei tre capoversi precedenti saranno puniti con multa in conformità alle speciali leggi. (Codice Penale, art. 727, T. U. sulla caccia, 11 gennaio 1931, n. 117, legge 13 dicembre 1928, n. 3086 e succ. regolamento circa l'allevamento e impiego dei colombi viaggiatori).

ART. 78.

Il trasporto e l'invio degli animali al macello non deve aver luogo con sistemi che importino strazio o sevizie.

Il carico e lo scarico degli animali trasportati sui veicoli deve eseguirsi con piano inclinato, essendo assolutamente vietato di gettarli dai veicoli sul suolo.

Gli animali caricati sui veicoli devono essere collocati in modo da non recar loro sofferenze.

Il trasporto di animali claudicanti, feriti od ammalati deve essere effettuato con speciali mezzi idonei.

ART. 79.

La legatura degli arti dei piccoli animali caricati sui veicoli deve essere effettuata a mezzo di corda piatta, anzichè rotonda, e gli animali stessi devono essere caricati in guisa da rimanere adagiati intieramente sul mezzo di trasporto.

Nei luoghi di mercato, i predetti animali, convenientemente assicurati, non devono essere abbandonati sul nudo terreno, specie se bagnato o fangoso.

Occorrendo pesarli, l'operazione di pesatura va fatta secondo i suggerimenti della zoofilia, risparmiando agli animali inutili sofferenze.

ART. 80.

1 Oltre alla osservanza di quanto è prescritto dall'apposito Regolamento circa la tassa cui devono sottostare i possessori o detentori di cani, questi dovranno uniformarsi alle prescrizioni di cui in appresso :

2 I cani devono essere sempre muniti di un collare portante una piastrina metallica sulla quale sarà chiaramente indicato il nome, il cognome e domicilio del possessore, a meno che la piastrina sia apposta sulla museruola.

3 I cani non devono essere lasciati liberi di vagare in luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle case, giardini, cortili, ballatoi, vani delle scale, nelle botteghe, ecc., ai quali si possa liberamente accedere, senza che siano muniti di regolare museruola.

4 La museruola deve essere forte, in cuoio o metallo, a forma di panierino, atta ad impedire assolutamente al cane di mordere, ed essere proporzionata alla natura e grossezza del cane cui deve servire.

5 I cani che, sebbene muniti di museruola, riuscissero a mordere, saranno considerati, agli effetti del presente Regolamento, come se ne fossero sprovvisti.

6 I cani non muniti di museruola debbono sempre essere tenuti al guinzaglio.

ART. 81.

I cani di razza danese, Terranova, alano, lupo, mastini, bulldog, e gli incroci con dette razze, ed in genere tutti quelli ritenuti od avvertiti di indole feroce e pericolosa, od anche solo di grossa mole, oltre ad essere muniti di collare e museruola, nei luoghi indicati all'articolo precedente devono essere condotti al guinzaglio.

Eguale obbligo sarà esteso con apposita ordinanza a tutti

i cani indistintamente, quando il ripetersi di morsicature possa far presumere che si avveri un incrudimento di infezione rabica.

ART. 82.

I cani senza museruola vaganti nel territorio del Comune, in luogo pubblico, o di pubblico accesso, saranno accalappiati.

Potranno essere lasciati senza museruola i cani da caccia, nei soli momenti però in cui vengono adoperati per la caccia e nei soli luoghi fuori dell'abitato in cui non sia proibito lo sparo dei fucili o di altre armi.

I cani a guardia delle case, orti, giardini, poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recar danno ai passanti. Il proprietario deve evitare che nelle ore notturne rechino disturbo alla quiete pubblica.

ART. 83.

Colore che intendono ricuperare i cani accalappiati dovranno, entro il termine di giorni cinque, farne richiesta all'Ufficio Municipale dal quale si farà luogo al rilascio, contro il rimborso delle spese di custodia e di mantenimento, oltre il pagamento delle pene pecuniarie alle quali i proprietari saranno sottoposti per l'eventuale infrazione a disposizioni regolamentari.

Qualora però risultasse che il cane non fu nell'anno notificato, si farà luogo alla confisca ed il cane sarà abbattuto: solo in casi particolari si potrà rilasciare il cane previo pagamento di una ammenda, oltre il versamento della tassa dovuta ed il rimborso delle spese.

L'Ufficio, in caso di richieste per il rilascio di cane accalappiato, dovrà preventivamente accertare:

- a) l'indole innocua del cane;
- b) la proprietà del cane, con la presentazione della bolletta di pagamento della tassa.

Qualora le suddette condizioni non esistano, il cane verrà abbattuto.

TITOLO IX.

Disposizioni relative alle sostanze combustibili ed infiammabili Cautele contro gli incendi

ART. 84.

Salvo quanto prescrivono le leggi di Pubblica Sicurezza per le materie esplosive, nessuno può tenere deposito o negozio di sostanze che per il loro potere di combustione od infiammabilità siano ritenute pericolose, senza aver ottenuto licenza dall'Autorità comunale.

Tali depositi e negozi sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità comunale e vincolati all'osservanza delle norme e prescrizioni che l'Autorità stessa crederà di dover impartire a tutela della pubblica incolumità, e delle speciali condizioni vincolanti la licenza.

Le anzidette disposizioni e le seguenti fino all'art. 88, s'intendono in vigore per gli esercizi che non siano soggetti alle speciali disposizioni in materia di cui ai Decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937.

ART. 85.

Ove si effettua la minuta distribuzione di liquidi infiammabili, i recipienti destinati a contenerli dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

a) essere di lamiera zincata o stagnata con le giunzioni a saldatura resistente e, ove occorra, rafforzate con cerchiatura di ferro;

b) essere muniti di valvola di sicurezza che impedisca l'elevarsi della pressione all'interno in caso d'incendio;

c) avere le aperture munite di un dispositivo atto ad impedire la retroversione della fiamma.

2 ART. 86.

In nessun caso è consentito detenere o trasportare liquidi infiammabili, di quantità superiore ad un litro, in recipienti di vetro.

E' solo permesso l'uso di recipienti di vetro purchè impagliati o altrimenti rivestiti e separati e di peso non mai superiore ai 50 kg. per collo, e con la materia di rivestimento imbevuta in una soluzione satura di cloruro di calcio od altra sostanza ignifuga, per il trasporto di liquidi infiammabili che possano considerarsi prodotti chimici puri.

ART. 87.

Salvo quanto dispone il Decreto Ministeriale 31 luglio 1934 circa le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi, i liquidi combustibili, come gli olii pesanti derivati da petrolio o catrame (nafta, lubrificanti, ecc.), aventi il punto di infiammabilità al di sopra di 100°, gli olii grassi vegetali ed animali, le vernici grasse, ecc., e i liquidi che non svolgono vapori infiammabili sotto i 100°, possono essere tenuti nei locali di vendita, senza prescrizioni speciali, sino alla quantità di un quintale.

Le sostanze solide a rapidissima accensione, come la cellulose, i prodotti a base di nitrocellulosa, i fiammiferi, il fosforo rosso e simili sostanze accensibili per sfregamento, fosforo bianco, sodio, potassio, carburo di calcio ed altri preparati che svolgono gas e fiamme in contatto con l'acqua, possono essere tenuti nei locali di rivendita, senza prescrizioni speciali, se in quantità inferiori a chilogrammi 10.

Le sostanze solide infiammabili, come lo zolfo, il caucciù, la gomma elastica e derivati, le fibre vegetali ed i cascami di canapa, il cotone, il lino, la carta, gli strami, la paglia, il fieno, la torba, ecc., le sostanze suscettibili di autoaccensione e le so-

stanze combustibili in genere come grassi, cere non confezionate, stearina, bitume, pece, carboni minerali e vegetali, legna da ardere, legname d'opera, mobili confezionati, potranno essere tenuti in locali comuni, senza norme speciali, quando non superino i quintali 5.

ART. 88.

In ogni locale di deposito delle sostanze di cui al presente titolo, dovrà essere esposto, ben visibile e scritto a lettere cubitali, un cartello indicante il divieto assoluto di fumare.

ART. 89.

Le fucine dei fabbri-ferrai, maniscalchi, fonditori e simili, devono essere costrutte a volta e munite di cappa costrutta esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni da panettiere, pasticciere, o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Podestà, che caso per caso stabilirà le precauzioni e le provvidenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

L'inosservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca e l'annullamento di essa.

ART. 90.

Il proprietario di casa o l'inquilino, a seconda delle consuetudini e salvo particolari accordi, deve far spazzare dalla fuliggine, almeno una volta all'anno, il camino e canale del fumo, potendo provvedervi d'ufficio il Podestà in caso di inesecuzione.

ART. 91. + art. 674 old C.P.

Ogni locale, in cui si faccia uso abitualmente del fuoco, deve essere provveduto di canali o camini da immissione e conduzione del fumo sopra i tetti: ed ove questi si trovassero vicini a case od altre abitazioni con finestre, lo sbocco del canale dovrà distare in modo che le abitazioni vicine non abbiano danno od incomodo.

ART. 92.

E' severamente vietato immettere nei canali del fumo travi od altri sostegni che facilmente possano incendiarsi, ed in generale i possessori di case, fabbriche o botteghe potranno essere obbligati a fare quelle opere di riforma ai loro fabbricati che siano riconosciute necessarie per rimuovere il pericolo d'incendio. In caso di inadempienza il Podestà potrà procedere d'ufficio.

ART. 93.

E' proibito accatastare legna, paglia, fieno od altre materie facili a prendere fuoco, vicino ai camini o ad altri posti pericolosi per l'incendio e di accendere fuochi fuori dei camini, vicino all'abitato.

ART. 94.

E' vietato accatastare nei magazzini i fieni in istato verde e tale che possano facilmente produrre combustione spontanea.

ART. 95.

E' proibito portare o tenere lanterne, che non siano chiuse fra vetri, nelle stalle, nei fienili, e nei luoghi dove sono riposti la legna, il carbone, la paglia e altre materie combustibili.

In detti luoghi è pure vietato fumare, salvo che in pipe chiuse.

ART. 96.

I locali soprastanti o contigui ai magazzini e depositi di combustibili, di fieno, di stracci e simili, non dovranno contenere materie facilmente infiammabili.

ART. 97.

E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamme libere o focolari; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagno-maria con acqua calda;

c) fare uso del fuoco in locali che non siano provvisti di condotte del fumo;

d) rifornire di alcool, petrolio o benzina, le lampade ed i fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

ART. 98.

Nell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili, o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P. S., deve venire sempre richiesta l'autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri accidenti.

E' pure proibito di gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, zolfanelli od altri oggetti accesi.

ART. 99.

In caso d'incendio, chiunque se ne avvede è obbligato ad avvertire immediatamente il Podestà od i pompieri. *regole del*

ART. 100.

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando il Corpo dei ~~Pompieri~~ *Vigili del Fuoco*.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei Pompieri od a chi ne fa le veci, e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini quanto gli eventuali reparti di truppa.

ART. 101.

I ~~Pompieri~~ *Vigili del Fuoco* e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case, o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

ART. 102.

Nei casi di cui ai precedenti articoli è obbligo d'ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei ~~pompieri~~ *Vigili del Fuoco*, quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire, dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del consumo o del danno che gli utensili dovessero patire.

ART. 103.

Tutti coloro che prendono parte direttamente od indirettamente, o comunque assistono alla estinzione dell'incendio, devono ritirarsi a qualunque intimazione dell'Autorità che dirige i lavori di estinzione, o degli Agenti.

TITOLO X.

Decoro pubblico e conservazione di cose pubbliche e private

ART. 104.

Sugli spazi pubblici è assolutamente proibito:

a) gettare, lasciar cadere o porre oggetto qualsiasi che ingombri, occupi o insudici il suolo pubblico ovvero possa, in qualsiasi modo, offendere o molestare le persone. E' specialmente vietato gettarvi o spandervi le spazzature od altre immondizie, nonchè cortecce di cocomeri, bucce e simili. In caso di accidente, si fa obbligo al responsabile di provvedere alla immediata pulizia;

b) compiere atti di pulizia personale od altri atti che possano offendere la decenza pubblica.

Per quant'altro riguarda la pulizia del suolo pubblico, si richiamano le apposite disposizioni del Regolamento comunale d'igiene.

ART. 105.

Il Comune potrà collocare fanali, impiantare orinatoi e toglierli o rimuoverli quando offendano la decenza o non siano collocati in luogo adatto, ed eseguire altre opere di utilità, decoro o sicurezza pubblica nelle località giudicate più opportune, senza che i proprietari possano opporvisi, salvo il diritto alle indennità che potessero loro competere a termini di legge.

ART. 106.

Il collocamento di cartelli, di iscrizioni di qualunque specie, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente, potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica o per rispetto all'arte od alla storicità dei luoghi, a giudizio insindacabile del Podestà.

Il divieto sarà applicato anche sugli oggetti che saranno esposti in tutto o in parte su proprietà privata.

Il Podestà potrà vietare l'affissione di manifesti, striscioni di carta, avvisi in genere o qualunque mezzo di pubblicità, sui muri, sulle colonne di fabbricati aventi carattere artistico, o comunque posti in località ove tale affissione non è ritenuta, a suo insindacabile giudizio, decorosa.

ART. 107.

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come la rena, la calcina, il carbone, i liquidi, i semi liquidi, le sostanze in polvere, stramaglie, e simili, deve essere effettuato in modo tale che nessuna quantità di materia venga sparsa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto con un telo in modo che la polvere non abbia a sollevarsi nell'aria.

ART. 108.

E' vietato a chi trasporta o vende commestibili o qualunque altra mercanzia, ed ai raccoglitori di stracci, di spazzature, di rottami di carta e simili, di gettare o lasciare cadere sul suolo pubblico alcuna parte, anche residua, di quanto forma oggetto della loro attività.

E' vietato nelle strade e nelle piazze e nei locali aperti su di essi, la distribuzione di qualsiasi oggetto che possa recar pregiudizio alla nettezza del suolo o disturbo alla circolazione. E' fatto obbligo di provvedere, alla nettezza del suolo a chiunque l'abbia diminuita, anche se nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

ART. 109.

E' obbligo dei proprietari e conduttori di cortili interni delle case, di pulire e spurgare i luoghi o depositi di immondizie al-

meno una volta al mese dal settembre all'aprile, e due volte al mese negli altri periodi.

ART. 110.

E' vietato tenere distesi o comunque esposti panni, biancheria e simili fuori delle finestre o sui poggiuoli o terrazzi visibili dal suolo pubblico o nei giardini a questo contigui.

Vi sono pure vietate le mostre di qualunque genere, salvo speciale autorizzazione del Podestà.

ART. 111.

X E' vietato battere panni, tappeti, tende e simili dalle finestre, dai poggiuoli e dalle terrazze prospicienti sul suolo pubblico, pulire oggetti che comunque possano offendere il decoro pubblico, e lasciarne cadere rifiuti o residui sul suolo pubblico sottostante.

ART. 112.

Spetta al Podestà lo stabilire i luoghi in cui sono permessi la lavatura e l'asciugamento della biancheria e delle reti da pesca, restando però severamente proibito di lavare nei pubblici abbeveratoi.

ART. 113.

Sono vietati il nuoto ed i bagni all'infuori degli appositi stabilimenti o di quelle località che verranno designate dal Podestà.

Fuori dei detti luoghi è pure vietato spogliarsi, sostare o passeggiare in costume da bagno o con abbigliamenti insufficienti.

ART. 114.

E' vietato sdraiarsi sulle panche dei luoghi pubblici, sui muricciuoli e sui parapetti;

sedere e sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici e sulle soglie delle abitazioni e delle chiese;

collocare involti ed oggetti di qualunque genere sulle soglie stesse e sui gradini dei monumenti.

E' vietato altresì introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, i vestiboli, gli androni e sulle scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, bere, giocare, dormire, compiere atti contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o tali che rechino disturbo alla pubblica quiete.

ART. 115.

Salvo le maggiori sanzioni stabilite dal Codice Penale, è vietato:

- a) otturare le caditoie dei pubblici orinatoi e delle fogne, o introdurvi materie solide o semisolide;
- b) imbrattare od in qualsiasi modo danneggiare i pubblici orinatoi, i locali adibiti ad uso di pubbliche latrine, e gli oggetti che si trovano nei locali medesimi;
- c) impedire o diminuire la efficacia dell'uso o recare in qualunque modo danni agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari delle tranvie, alle segnalazioni stradali ed a quelle indicanti pericolo, alle fontane e ad ogni altra cosa destinata a contenere od a far defluire acque di uso pubblico ed in genere a qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse o comodità (es. panchine, ecc.);
- d) recare danno o imbrattare con scritti, figure o simili segni od in altro modo, i monumenti, le mura degli edifici pubblici e privati, dei giardini e degli orti, i marciapiedi ed i lastrici delle vie e delle piazze, le spallette dei corsi d'acqua e dei ponti, i sedili, le colonne, e ciò che, debitamente autorizzato, viene esposto alla vista del pubblico;
- e) sprecare l'acqua delle pubbliche fontanelle, ed in qualsiasi modo lordarle o danneggiarle;
- f) gettare o lasciar cadere oggetti o liquidi nei corsi d'acqua, nelle fontane, nelle vasche e nei pozzi pubblici, come pure

immergervi qualsiasi oggetto, quando ciò non sia specialmente previsto o permesso;

g) sradicare o recar danno qualsiasi alle piante, siepi, fiori ed arbusti nei pubblici passeggi o giardini.

ART. 116.

E' vietato, in qualsiasi circostanza, salire sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sui lampioni sulle cancellate, sui muri di cinta, sulle fontane e simili.

E' parimenti vietato accedere o far accedere persone sui tetti delle case in occasione di pubblici spettacoli, cerimonie e simili. In caso di violazione della presente norma, la contravvenzione viene elevata al proprietario dello stabile ed, ove esiste, anche al custode.

E' vietato camminare sulle spallette dei ponti e dei corsi d'acqua e collocarvi, senza permesso del Podestà, oggetti di qualsiasi specie.

ART. 117.

I parchi della Rimembranza sono considerati sacri e vengono affidati alla venerazione ed al rispetto di tutti i cittadini.

TITOLO XI.

Disposizioni generali - Contravvenzioni e penalità

ART. 118.

Chiunque deve osservare gli ordini che, per tutelare il decoro, l'igiene, l'ordine, il lavoro, la sicurezza, la quiete pubblica e privata, la viabilità, le persone, gli animali e le cose, gli Agenti del Comune impartiscono, anche verbalmente, a seconda delle circostanze o delle necessità, nell'esercizio delle loro funzioni o per l'esecuzione di ordini superiori.

ART. 119.

Gli Agenti del Comune, per l'esercizio delle loro funzioni, avranno sempre libero accesso negli atrii, nelle scale degli stabili, nei giardini privati, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei magazzini, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti, e nei locali annessi, ed in genere nei locali pubblici o sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Comunale. Possono accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità.

Si uniformeranno al disposto dell'art. 333 del Codice di Procedura Penale.

ART. 120.

Il Podestà può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti, dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita, o gli utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione, cottura e loro formazione; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insalubri o di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dall'Autorità.

Le spese che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili fiscalmente in conformità dell'art. 55 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 121.

Le licenze, le patenti, i permessi ed in genere tutte le concessioni date dal Podestà, in ordine al presente Regolamento, si intendono subordinate alla osservanza delle disposizioni legi-

slative regolamentari e delle prescrizioni che venissero stabilite all'atto di ogni singola concessione.

Esse sono strettamente personali, si intendono sempre precarie e concesse senza pregiudizio di terzi, e l'atto relativo dovrà trovarsi ostensibile ad ogni richiesta degli Agenti Municipali nel luogo in cui la concessione viene esercitata.

Il Podestà potrà sospendere o revocare definitivamente, per motivi di pubblico interesse o per sanzione disciplinare, anche oltre i casi tassativamente contemplati, qualsiasi concessione sia stata fatta, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.

Tutte le spese relative alle concessioni sono a carico dei concessionari; le tasse ed i diritti comunali, qualora non siano esigibili a mezzo ruoli, dovranno essere pagati anticipatamente.

ART. 122.

Ferme restando le disposizioni speciali, qualunque concessione decadrà di diritto, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

a) qualora il concessionario non osservi le condizioni alle quali fu subordinata la concessione;

b) qualora il concessionario non abbia esercitata la concessione nel termine indicato dal permesso o licenza, ovvero se in mancanza di termini non l'abbia esercitata entro i quindici giorni dalla data della concessione;

c) qualora, dopo aver continuato l'esercizio della concessione, l'abbia, senza darne preavviso, sospesa per qualsiasi causa, per un periodo:

di giorni 30, se la concessione aveva la durata di un anno o più;

di giorni 10, se aveva la durata inferiore ad un anno, ma superiore ai 30 giorni;

di giorni tre negli altri casi.

Nei casi contemplati dal presente articolo non si farà luogo ad alcun rimborso od esonero parziale o totale di tassa.

ART. 123.

Ogni atto di concessione, oltre che alle regole speciali che potranno essere stabilite caso per caso, si intende sempre subordinato all'obbligo da parte del concessionario di restituire nel pristino stato, senza indugio, al momento in cui la concessione per qualsiasi motivo cessi di avere vigore, le cose di proprietà del Comune che abbiano subito alterazione, per effetto della concessione in precedenza rilasciata.

In caso di inadempienza vi provvederà l'Autorità comunale, a spese dell'interessato.

ART. 124.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre che essere tenuti verso il Comune al risarcimento degli eventuali danni, ed alla restituzione in pristino in dipendenza del fatto contravvenzionale, saranno puniti a termini di legge.

ART. 125.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non siano colpite da altre speciali sanzioni, sono punite nei modi e con le norme contenute negli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 126.

La misura della somma fissa da pagarsi in via di conciliazione amministrativa nelle mani dell'Agente verbalizzante, è stabilita con l'Ordinanza del Podestà, il quale potrà per altro disporre che determinate contravvenzioni siano escluse da tale forma di conciliazione.

ART. 127.

Qualora l'infrazione comportasse, oltre alle pena pecuniaria, anche più gravi sanzioni disciplinari, quali la sospensione dell'esercizio o dalla concessione, il contravventore non potrà usufruire di nuovo della sua licenza, se non avrà versata la pena pecuniaria, salvo il caso in cui dichiari esplicitamente di voler deferire la questione all'Autorità Giudiziaria.

Alla presente norma sono tenuti anche i concessionari di licenze disciplinate con qualsiasi altro Regolamento Comunale (barcaioli pubblici, concessionari di licenze di proprietà o conduzione di auto pubbliche da piazza o da rimessa, di vetture a cavallo in servizio pubblico da piazza, parrucchieri, ecc.).

ART. 128.

Il Podestà, senza pregiudizio di quanto gli compete in materia di provvedimenti contingibili e urgenti, potrà subordinare la accettazione della oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, la conseguenza della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce. Qualora il contravventore non adempia alla condizione, o qualora il procedimento penale abbia termine con la condanna di esso, il Podestà potrà ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori, a spese del contravventore.

Il termine prefisso non esonera in alcun caso il contravventore dalle responsabilità inerenti al fatto contravvenzionale.

ART. 129.

Chiunque abusivamente proceda a una occupazione dello spazio o dell'area pubblica, od eserciti una attività subordinata al permesso del Podestà, può essere soggetto al sequestro delle cose con le quali compie la occupazione od esercita la attività.

Anche nel caso di esercizio abusivo di mestiere ambulante, gli Agenti comunali, oltre che contestare la contravvenzione,

Il presente Regolamento di Polizia urbana venne deliberato
dal Podestà con provvedimento in data 24 settembre
1940 XVIII

IL PODESTÀ

for Santoro

IL SEGRETARIO

for Scivola

Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo preto-
rio nel giorno ~~festivo~~ (o di mercato) 25 settembre 1940 XVIII
senza opposizioni o reclami.

Comune S., il 21 settembre 1940 - Anno XVIII

IL SEGRETARIO

for Scivola

Visto - IL PODESTÀ

for Santoro

N. 25200 Div. II

Venice, il 24 ottobre 1940 - Anno XVIII

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa
in seduta del 18 ottobre 1940 - Anno XVII

IL PREFETTO - PRESIDENTE

for Piredda